

Dato atto che nel territorio del Comune di Carpignano Sesia insiste il plesso della scuola Secondaria di Primo Grado, frequentata dagli alunni residenti nel Comune di Carpignano Sesia e nei Comuni limitrofi (Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Sillavengo, Mandello Vitta);

Considerato che le spese di gestione di tale immobile, relative alla manutenzione ordinaria e alle utenze sono a carico del bilancio del Comune di Carpignano Sesia;

Ritenuto pertanto di gestire in forma associata il Servizio di Scuola Secondaria di Primo Grado, si stipula la seguente Convenzione;

Art. 1 – Costituzione ed oggetto

I Comuni di:

Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo

Stipulano la presente convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il servizio di Scuola Secondaria di Primo Grado "O.F. Mossotti" per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi.

L'amministrazione della gestione e del funzionamento della scuola Secondaria di primo grado "O.F. Mossotti" è affidata al Comune di Carpignano Sesia, di seguito nominato Comune Capo Convenzione, in quanto sede dell'edificio scolastico.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione del Comune Capo Convenzione dovrà provvedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico, nonché al pagamento di tutte le utenze (consumi di luce, gas, acqua, ecc.).

Dette spese verranno ripartite proporzionalmente in base al numero degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria e residenti nei Comuni Convenzionati, in quanto rapportate direttamente all'utilizzo differenziato pro-capite dei vari utenti residenti nei Comuni.

Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a Scuola Secondaria di Primo Grado saranno interamente a carico del Comune di Carpignano Sesia, il quale ne rimane unico proprietario.

Art. 3 – Durata, nuove adesioni, recesso, scioglimento.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione.

La durata della Convenzione è di anni 5 e potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo dei Consigli Comunali di ciascun ente aderente alla convenzione.

Eventuali nuove adesioni alla Convenzione sono ammesse se accolte da tutte le Amministrazioni degli enti già convenzionati.

Nel corso di validità della Convenzione singoli enti possono deliberare il recesso ma tale decisione diviene efficace soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare, previa preventiva comunicazione entro 6 mesi antecedenti alla scadenza dell'esercizio finanziario.

L'ente receduto non ha diritto ad alcun risarcimento o rimborso e rimane obbligato per gli impegni già assunti, relativi all'anno finanziario in corso.

Gli enti associati possono deliberare in ogni tempo lo scioglimento della Convenzione per scelta unanime.

Art. 4 – Forme di consultazione

Le consultazioni tra i Comuni convenzionati inerenti la gestione della scuola avverranno tramite incontri periodici tra i Sindaci o loro delegati. Gli incontri saranno promossi dal Sindaco del Comune Capo Convenzione o suo delegato, e, in caso di necessità, su iniziativa degli altri sindaci.

Svolgerà le funzioni di Segretario, per tali incontri, in caso di necessità, il Segretario del Comune Capo Convenzione .

Art. 5 – Rapporti finanziari

Il Comune Capo Convenzione imputerà fra gli oneri da ripartire tra i Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo tutte le spese anticipate per la gestione ordinaria dell'immobile oggetto della presente Convenzione (escluse le spese relative all'ufficio di segreteria) in rapporto al numero degli alunni frequentanti la scuola e residenti in ciascuno dei citati Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente il riparto. A titolo di esemplificazione, verranno ammesse a riparto le spese per le utenze (luce, gas, acqua, ecc), per le manutenzioni ordinarie dell'impianto elettrico, idraulico, ecc.

Per quanto riguarda le spese di gestione ordinaria della palestra, verranno ammesse a riparto nella misura delle ore di effettivo utilizzo scolastico della struttura sul totale dell'orario di apertura dell'immobile.

Il Comune Capo Convenzione produrrà entro il 31 marzo successivo all'anno scaduto il rendiconto delle spese soggette a riparto definite a consuntivo con riferimento all'esercizio finanziario appena concluso.

I Comuni Convenzionati si impegnano a rimborsare al Comune Capo Convenzione l'importo richiesto, entro un mese dal ricevimento del riparto di cui sopra.

Per quanto non previsto si richiamano e si applicano le disposizioni vigenti in materia.